



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

TAX & LEGAL NEWS



Numero 19 dell'8 ottobre 2018

IN QUESTO NUMERO

INTERPRETAZIONI

La residenza fiscale non è materia di interpello

La scissione del ramo immobiliare non è elusiva

GIURISPRUDENZA

La mancata richiesta del compenso amministratore non rappresenta una rinuncia tacita

Le spese di regia addebitate dalla capogruppo devono essere esistenti ed inerenti

E' reato utilizzare il credito Iva se la dichiarazione è stata omessa

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

GIURISPRUDENZA

La mancata richiesta del compenso amministratore non rappresenta una rinuncia tacita

La pronuncia della Cassazione sottolinea come il compenso all'amministratore possa essere oggetto di rinuncia seguendo lo schema giuridico della remissione di debito: è possibile quindi che ciò avvenga in forma tacita ovvero con l'adozione di comportamenti concludenti. Tuttavia, il semplice fatto che l'amministratore non abbia nel corso del tempo richiesto il pagamento del proprio compenso rappresenta una mera inerzia, e non un comportamento concludente di univoca interpretazione. Il diritto alla percezione dei compensi può quindi essere invocato successivamente, con l'unico limite dei termini ordinari di prescrizione del diritto stesso.

Cassazione, Sentenza 3.10.2018 n. 24139

IMPOSTE SUI REDDITI

GIURISPRUDENZA

Le spese di regia addebitate dalla capogruppo devono essere esistenti ed inerenti

La sentenza 1.10.2018 n. 23698 esamina la situazione di una società capogruppo che addebita spese di regia ad una propria controllata determinando il corrispettivo in ragione di una percentuale dei ricavi. La commissione tributaria regionale ha ritenuto deducibile il costo, sulla base della congruità della misura della percentuale. La suprema corte sostiene invece che: *“L'affermazione per cui i costi (...) sono legittimi per il solo fatto che essi sono stati pattuiti nel contratto stipulato tra le due società infragruppo, attribuisce erroneamente all'autonomia negoziale delle parti la capacità di derogare alle norme imperative previste in ambito fiscale, violando in particolare il disposto dell'art. 109 DPR 22.12.1986 n. 917, secondo cui: tutti i componenti (positivi o negativi) del reddito di impresa devono essere certi e di ammontare determinabile obiettivamente (primo comma); inoltre i componenti negativi (costi) devono possedere l'ulteriore requisito della inerenza (quinto comma), ossia devono avere un nesso di effettiva funzionalità rispetto alla produzione dei ricavi.”*

Cassazione, Ordinanza 1.10.2018 n. 23698

IVA

GIURISPRUDENZA

E' reato utilizzare il credito Iva se la dichiarazione è stata omessa

Il principio generale e la sua applicazione al caso di specie contenuti nella sentenza 3.10.2018 n. 43627 sono particolarmente rigidi: *“i crediti Iva che possono essere utilizzati per la compensazione sono solo quello risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche: sicché correttamente, (...), i crediti portati*

in compensazione sono stati ritenuti inesistenti, perché non si trattava di crediti iva risultanti dalle dichiarazioni o denunce presentate dal ricorrente.”

La sentenza di fatto ha statuito che l'utilizzo in compensazione di un credito IVA derivante da una dichiarazione omessa integra il reato di indebita compensazione (articolo 10-quater comma 2 del Dlgs. 74/2000). Non si può però fare a meno di notare che il contenuto della Sentenza è in aperto contrasto da quanto sostenuto recentemente dalla Stessa Cassazione: si vedano infatti le pronunce 1962/2017 e 41229/2018.

Cassazione penale, Sentenza 3.10.2018 n. 43627

OPERAZIONI STRAORDINARIE

INTERPRETAZIONI

La scissione del ramo immobiliare non è elusiva

L'operazione prospettata all'Agenzia ai fini del rilascio di un parere in materia di abuso del diritto è molto lineare: una società scinde il complesso immobiliare a favore di una beneficiaria preesistente (con compagine sociale familiare simile a quella della scissa). Gli immobili non sono destinati all'uso personale dei soci, né vi sono prospettive di vendita dei beni o delle quote.

Il parere dell'agenzia è che nell'operazione prospettata non sono presenti elementi di abuso del diritto né sotto il profilo delle imposte dirette, né per quanto riguarda l'imposta di registro.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 3.10.2018 n. 21

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

INTERPRETAZIONI

La residenza fiscale non è materia di interpello

Trattandosi di una mera questione di fatto, la determinazione della residenza fiscale di un contribuente non può essere oggetto di un interpello. I criteri con cui determinare la residenza in Italia o in un paese estero sono quelli fissati dall'articolo 2 del Tuir e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 4.10.2018 n. 25